

**Laore**Agenzia regionale  
pro s'isvilupu in agricoltura  
Agenzia regionale  
per lo sviluppò in agricolturaREGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

Servizio Laboratorio Analisi Latte

**Capitolato prestazionale**

**Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera E) D. lgs. 36/2023 s.m.i., sulle piattaforme telematiche di negoziazione CAT SARDEGNA/MEPA Consip SpA mediante consultazione di almeno 5 operatori economici, se esistenti, per l'affidamento di un contratto, della durata di 60 mesi a consegne frazionate, di una fornitura di boccette, con o senza sigillo, e vassoio espanso forato porta-campioni, per laboratorio per la sede di Oristano.**

CPV 24500000-9

Fascicolo documentale: 2025 – VI.5/236

Agenzia Laore Sardegna

Allegato

**Art.1****Premesso**

All'Agenzia Laore Sardegna è stata attribuita sia la competenza a erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici, sia l'effettuazione delle analisi di laboratorio per garantire la continuità della sicurezza e della qualità delle produzioni lattiero casearie.

L'Agenzia Laore Sardegna – CF: 03122560927, di seguito anche "Stazione Appaltante" o semplicemente "Agenzia" o "parte", ai sensi del D.lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, s.m.i, d'ora in poi anche "Codice", intende avviare una trattativa privata diretta con la ditta aggiudicataria scelta mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera E) d.lgs. 36/2023, successive modifiche ed integrazioni, aventi ad oggetto la fornitura di boccette, con o senza sigillo, e vassoio espanso forato porta-campioni, per laboratorio per la sede di Oristano, per un periodo di 60 mesi, da consegnare agli utenti del servizio.

Alla presentazione delle offerte economiche, Il RUP esaminerà l'equivalenza, debitamente documentata, del progetto sotto il profilo delle caratteristiche tecniche idonee a soddisfare l'esigenza della stazione appaltante.

**Art. 2****Oggetto dell'appalto**

La fornitura richiesta è di seguito indicata:

n.	Descrizione fornitura	CPV	CIG
1	Fornitura di boccette, con o senza sigillo, e vassoio espanso forato porta-campioni, per laboratorio per la sede di Oristano, per un periodo di 60 mesi.	<b>24500000-9</b>	Non richiesto in questa fase

**APPALTO: Fornitura di boccette, con o senza sigillo, e vassoio espanso forato porta-campioni, per laboratorio per la sede di Oristano, per un periodo di 60 mesi, per il quadriennio 2026/2030.**

Servizio Laboratorio Analisi Latte

<b>ELENCO DESCRITTIVO DEI PRODOTTI</b> necessari per ciascuna annualità 2026- 2027- 2028–2029-2030	
<b>TOTALE IVA INCLUSA (60 mesi)</b>	<b>€ 140.875,00</b>

La prestazione oggetto dell'appalto deve intendersi a misura e non a corpo e il prezzo finale dell'appalto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva delle forniture effettuate.

Art. 2bis

Le caratteristiche tecniche sono indicate nell'Allegato al capitolato prestazionale e costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Norme di avvio del procedimento

Nell'ambito delle procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 1, lettera E), d. lgs 36/2023, e successivi Decreti Correttivi al codice, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti di lavori, servizi e forniture alla impresa che avrà presentato la migliore offerta economica utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 50 comma 4 col combinato disposto dell'articolo 108 comma 3 del codice.

La trattativa privata verrà avviata con la impresa con la ditta che presenterà, a giudizio discrezionale e insindacabile della stazione appaltante, la migliore offerta economica, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se esistenti.

Art. 4

Valore stimato dell'appalto

L'importo complessivo stimato della fornitura di cui all'oggetto dell'appalto è rappresentato nella tabella che segue, per la durata di 48 mesi:

A	SOMME A BASE D'AFFIDAMENTO	IMPORTI
A.1	Importo della fornitura del servizio soggetto a ribasso per 60 mesi (2026-2027-2028-2029-2030)	€ 140.875,00
<b>TOT. A</b>	<b>TOTALE IMPORTO A BASE DELL'AFFIDAMENTO</b>	<b>€ 140.875,00</b>

I costi della sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 da interferenza per rischi sono assenti in quanto per le forniture non si ravvisano rischi da interferenza.

Art. 5

Durata dell'appalto

## Servizio Laboratorio Analisi Latte

Il contratto dell'appalto avrà durata di 60 mesi con decorrenza dall'invio a mezzo PEC del documento di stipula firmato digitalmente dal Direttore del Servizio o proprio delegato/sostituto secondo le norme di e-procurement, in forma scritta, a pena di nullità.

Il contratto può prevedere la proroga ordinaria di 12 mesi che decorrono dalla scadenza naturale dei 60 mesi e si attivano mediante richiesta della fornitura della consegna che rientra nel secondo "blocco", le cui risorse verranno rese disponibili nella misura in cui la stazione appaltante intenda avvalersi dello strumento di proroga, come espressamente già si prevede, nei limiti previsti dall'articolo 120 del codice.

L'invio del documento di stipula firmato digitalmente ai fini della sua validità non implica la consegna materiale oggetto dell'appalto. La impresa affidataria dovrà concordare, con i punti istruttori (tecnici e/o amministrativi) del laboratorio, ai contatti e-mail e telefonici dedicati, la programmazione della consegna della fornitura in base alle effettive esigenze del laboratorio.

### Art. 6

#### Direttore esecutivo del contratto (DEC)

L'amministrazione comunica che il DEC ha il compito di controllare e monitorare il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali in merito alla conformità della qualità e delle quantità delle forniture, e a tutte le condizioni previste nel presente capitolato, previo confronto con il Verificatore di conformità.

In questo appalto, il DEC coincide con la funzione del RUP di cui all'articolo 15.

### Art. 7

#### Avvio della esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio della esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà, previa contestazione scritta, di procedere alla risoluzione del contratto, mediante comunicazione scritta successiva alla richiesta di chiarimenti, fermo restando l'applicazione dell'articolo 9 del Codice sul principio di conservazione del contratto.

Eventuali variazioni diverse dal capitolato prestazionale devono essere comunicate tempestivamente per iscritto tramite i canali di comunicazione dedicati per consentire alle parti di dare corretto svolgimento alla esecuzione del contratto, previa approvazione da ambo le parti.

**Se richiesto**, L'operatore economico è autorizzato, ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9, a dare esecuzione del contratto anche prima della stipula per garantire la continuità delle attività di laboratorio ("motivate ragioni" ex comma 8), anche al fine di evitare che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara possa determinare un grave danno all'interesse pubblico cui è destinata a soddisfare (le prestazioni a favore degli utenti con i quali l'Agenzia trattiene rapporti contrattuali per le prestazioni analisi del latte).

### Art. 8

## Consegna

Luogo: l'operatore economico si impegna a consegnare i prodotti franco laboratorio presso i locali laboratorio analisi del latte di Oristano, Frazione di Nuraxinieddu, Località Palloni, 09170 solo dietro programmazione concordata con i punti istruttori, amministrativi e/o tecnici, del laboratorio, preferibilmente in forma scritta mediante i canali di comunicazione dedicati.

Termine di consegna: L'operatore economico si impegna a consegnare la fornitura richiesta entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'ordine per ciascuna consegna frazionata mediante canali di comunicazione dedicati.

### Modalità di consegna:

- La consegna della fornitura deve essere eseguita solo a seguito della conferma del laboratorio per le quantità di volta in volta richieste o anche in unica tranche.
- Qualsiasi modifica o variazione effettuata successivamente all'emissione della richiesta della consegna, relativa alla codificazione prodotti, deve essere trasmessa, in relazione al caso concreto, tempestivamente e, comunque, con comunicazione scritta mediante i canali di comunicazione dedicati.
- Tutta la fornitura, compreso il servizio accessorio di trasporto e consegna, deve essere eseguita secondo le migliori regole organizzative, tecniche e qualitative e di quelle eventualmente dettate dal laboratorio, in modo tale da rispondere a tutte le condizioni stabilite negli atti di gara e dal regolamento sul trattamento dell'oggetto dell'appalto.
- La firma per ricevuta della consegna della fornitura non impegna l'Agenzia per quanto concerne il controllo quantitativo/qualitativo e le verifiche di conformità/non conformità, riservando l'Agenzia di comunicare le proprie osservazioni e/o contestazioni a seguito dell'effettivo utilizzo da parte degli addetti tecnici del laboratorio.
- La difformità quantitativa/qualitativa dei prodotti forniti rispetto alle disposizioni di legge o di regolamento (anche interno), alle prescrizioni e/o a quanto dichiarato dalla impresa in sede di offerta, potrà essere contestata dall'Agenzia anche successivamente alla consegna, qualora i vizi non siano immediatamente riconoscibili e/o percettibili.
- Nel caso la fornitura risultasse, a giudizio insindacabile del laboratorio, in tutto o in parte di qualità inferiore, oppure non rispondente alle condizioni stabilite, ovvero qualora per qualsiasi altra causa fosse inaccettabile in relazione all'uso cui è destinato, la impresa è tenuta a ripetere le prestazioni a proprie spese, salvo il riconoscimento di eventuali danni in favore dell'Agenzia.
- Per i prodotti soggetti a scadenza, si deve necessariamente concordare il lotto di scadenza onde consentire al laboratorio l'utilizzo nel medio periodo non inferiore a 12 mesi.
- La fornitura non accettata per non conformità resta a disposizione del fornitore a suo rischio e

## Servizio Laboratorio Analisi Latte

pericolo anche se materialmente si trova presso i locali del laboratorio in deposito temporaneo, e previa comunicazione, deve essere ritirata e sostituita con quanto richiesto entro 15 giorni dalla richiesta senza alcun aggravio di spesa. Decorso inutilmente tale termine, la fornitura non ritirata sarà avviata a raccolta e smaltimento, con addebito delle spese al fornitore.

Trasporto e temperatura: (se coerente tale parametro), Le modalità di trasporto devono garantire il perfetto stato di conservazione dei reattivi per laboratorio, che devono giungere presso il luogo della consegna in condizioni che ne consentano il loro migliore e corretto utilizzo.

Il trasporto deve essere effettuato con le precauzioni necessarie al fine del controllo della temperatura ottimale per i prodotti che necessitano di tale condizione.

La temperatura di stoccaggio del prodotto, se diversa dalla temperatura ambientale, deve essere indicata all'esterno del collo; il confezionamento in colli distinti nel rispetto della diversa temperatura di trasporto e di stoccaggio necessaria al fine di garantire la perfetta conservazione dei prodotti. In assenza di precise indicazioni sul collo, si procede allo stoccaggio del materiale a temperatura ambiente. I prodotti soggetti a scadenza devono avere una validità non inferiore ad un anno e, se non diversamente specificato, la stessa deve risultare, al momento della consegna, pari ad almeno il 75% dell'intero periodo, appositamente dichiarato sulla confezione. In caso contrario, il fornitore si impegna alla sostituzione dei prodotti consegnati non conforme con partite a scadenza differita. Spese a carico del fornitore.

Varie ed eventuali: Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizione del direttore dell'esecuzione.

## Art. 9

### Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- Per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

## Servizio Laboratorio Analisi Latte

- Per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatesi nel corso di esecuzione del contratto;
- Nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto. Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

### Art. 10

#### Variazioni entro il 20 per cento

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore/esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'esecutore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### Art. 11

#### La sospensione dell'esecuzione del contratto

##### Verbale di sospensione

Il direttore dell'esecuzione del contratto ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- 1) Avverse condizioni climatiche.
- 2) Cause di forza maggiore.
- 3) Altre circostanze speciali (valutabili di volta in volta) che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento del referente tecnico del laboratorio o proprio delegato competente per materia, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare la cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione del contratto redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

### Art. 12

#### Verifica di conformità

## Servizio Laboratorio Analisi Latte

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica a di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabilite nel contratto.

Il responsabile unico di progetto (nel caso concreto anche direttore dell'esecuzione del contratto) controlla l'esecuzione del contratto per i servizi e forniture, previo benestare del Verificatore di conformità.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto del contratto non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli.

Il verbale di conformità verrà emesso per ogni prestazione/consegna frazionata dell'appalto a garanzia della corretta esecuzione di ciascuna prestazione, anche ai fini della emissione della fattura del fornitore e liquidazione della spesa.

E' nominato Verificatore di conformità, ex art 116 comma 5 del codice dei contratti, il referente tecnico del laboratorio, Dott. Ignazio Ibba.

### Art. 13

Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dalla ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto (o di ciascuna fase dell'esecuzione) nei seguenti casi:

- 1) Quando la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
- 2) Quando si tratti di appalti di forniture con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabili nel contratto.

L'amministrazione si riserva la facoltà di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

### Art. 14

Termini per concludere la verifica di conformità

La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dalla ultimazione delle esecuzioni delle prestazioni contrattuali.

La verifica di buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari.

### Art. 15

Verifica di conformità definitiva. Processo verbale

## Servizio Laboratorio Analisi Latte

Il direttore dell'esecuzione/RUP fornirà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità (se negativo), affinché quest'ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Il processo verbale è redatto dai punti istruttori del Servizio Laboratorio, sottoscritto dal Verificatore di conformità, e validato dal DEC/RUP anche ai fini della liquidazione della spesa, tenuto conto che la conformità o non conformità avviene a giudizio insindacabile della stazione appaltante.

Per conformità o non conformità si intende il rispetto degli standard qualitativi della fornitura per l'uso cui sono destinati.

## Art. 16

### Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte internamente dai punti istruttori del laboratorio.

L'esecutore, in ogni caso, se richiesto, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato delle verifiche i mezzi necessari. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d'ufficio, le spese del corrispettivo dovuto all'esecutore.

## Art. 17

### Valutazioni dei soggetti che procedono alla verifica di conformità

I soggetti che procedono alla verifica di conformità indicano se le prestazioni sono o meno "collaudabili", ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, "collaudabili" previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

## Art. 18

### Emissione del certificato di verifica di conformità

La stazione appaltante rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Se i beni non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva di rifiutarli in toto o in parte, e il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra fornitura.

In tal caso l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a provvedere a nuova consegna, a proprio esclusivo onere, entro 48/72 ore o nel più breve tempo possibile, comunque concordato.

Nel caso in cui l'impresa affidataria sia sprovvista delle merci richieste dovrà provvedere all'acquisto delle stesse presso terzi senza alcun ulteriore onere per la stazione appaltante.

Nel caso in cui la ditta affidataria non sostituisca i prodotti rifiutati, la stazione appaltante potrà comunque provvedere al loro reperimento presso terzi in danno dell'appaltatore con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

## Art. 19

### Attestato di regolare esecuzione

La stazione appaltante **si riserva** la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestato di regolare esecuzione emessa dal responsabile del progetto, previo accordo con il Verificatore di conformità.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) Gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) L'indicazione dell'esecutore;
- 3) Il nominativo del responsabile di progetto;
- 4) Il tempo prescritto per l'esecuzione della prestazione e le date di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) L'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) La certificazione di regolare esecuzione.

Il verbale di conformità e attestato di regolare esecuzione possono essere contenuti nello stesso documento e si ravvisa la necessità di elaborare entrambi i verbali quando la fornitura oggetto dell'appalto non è di competenza per materia del responsabile di progetto.

In quest'ultimo caso, il responsabile del progetto provvederà a prendere atto e siglare la verifica di conformità proposta dal Verificatore di conformità, successivamente a predisporre una nota di accompagnamento al verbale di verifica di conformità/attestato di regolare esecuzione.

## Art. 20

### Penali in caso di ritardo

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio patti e condizioni e per ogni caso di carente o incompleta esecuzione della fornitura:

- 1) Nel caso di ritardo nelle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta affidataria delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo di 0,5 per mille del valore dell'intera fornitura ad un massimo del 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni o cose dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione

## Servizio Laboratorio Analisi Latte

scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente o chi per lui delegato, avverso la quale la ditta avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 giorni (quindici) dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva (se richiesta). In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

- 2) Si applica l'articolo 126 del codice dei contratti pubblici vigente e aggiornato in qualunque fase di esecuzione del contratto.

## Art. 21

### Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'articolo 122 del d.lgs. 36/2023 s.m.i, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguite.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio digitale eletto e comunicato in sede di trattativa. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto.
- Mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti da patti, condizioni e/o programmazioni.
- Manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato.
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.
- Interruzione/sospensione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto.
- Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto.
- Cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste.

## Servizio Laboratorio Analisi Latte

- Utilizzo del personale non adeguato alle peculiarità dell'appalto.
- Concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.
- Inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

Ove si verificano inefficienze e inadempienza tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio/ della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione (se richiesta o dovuta), sarà comunque tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

## Art. 22

### Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite comunicazione scritta inviata a mezzo PEC al domicilio digitale eletto. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'articolo 123 del d.lgs. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'Allegato II.14.

## Art. 23

### Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al codice univoco UYWFN0, previa verifica della correttezza esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento. L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della fornitura/esecuzione della fornitura. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine del pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

## Servizio Laboratorio Analisi Latte

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o altri istituti. A questo proposito, la ditta deve comunicare alla stazione appaltante entro 7 (sette) giorni dall'accensione gli estremi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

### Art. 23 bis

#### Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20 per cento del valore netto del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziare, l'anticipazione del prezzo dell'appalto potrà essere incrementata sino al 30 per cento del valore netto del contratto, da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 285.

E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici e dell'Allegato II.14.

### Art. 24

#### Subappalto

Servizio Laboratorio Analisi Latte

Non è ammesso. Il subappalto può essere ammesso previo consenso scritto della stazione appaltante oppure l'impresa, sempre previo consenso, può avvalersi di operatore economico "terzo" nella misura e nel limite in cui, per motivi da comunicare, la stessa non sia in grado di produrre la fornitura richiesta.

## Art. 25

### Revisione del prezzo d'appalto

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi avviene secondo le modalità di cui all'Allegato II.2 al codice dei contratti.

## Art. 26

### Garanzia definitiva e stipula del contratto

L'amministrazione non intende chiedere la costituzione di una garanzia definitiva in quanto l'affidatario è una impresa stabile e da precedenti rapporti contrattuali ha sempre garantito la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tuttavia, prima della stipula del contratto, è facoltà dell'aggiudicatario di costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'articolo 53 del d.lgs. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'articolo 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato articolo 106, purchè contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 2 comma del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione di garanzia definitiva.

La spesa per imposta di bollo è a carico esclusivo dell'operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l'importo in conformità alla tabella di cui all'Allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto. La corresponsione dell'imposta potrà avvenire secondo la normativa vigente.

## Art. 27

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "regolamento regionale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", del personale RAS, degli Enti, delle Agenzie e delle Società Partecipate, approvato con D.G.R. n.43/7 del 29/10/2021, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria

Servizio Laboratorio Analisi Latte  
dell'appalto.

L'indirizzo URL del sito regionale in cui il menzionato "regolamento", che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare, è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", è il seguente: <http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente/> e dovrà rendere edotti, dei contenuti dello stesso, i propri collaboratori. La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Codice di Comportamento costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### Art. 28

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Cagliari.

#### Art. 29

##### Responsabile Unico del Progetto

Maria Battistina Cocco, Coordinatrice assegnata alla UO Gestione amministrativo contabile del laboratorio. E-mail [mariabattistinacocco@agenziaaore.it](mailto:mariabattistinacocco@agenziaaore.it) – Tel. 070 60 26 2044

#### Art. 30

##### Punti istruttori

I punti istruttori a supporto del Responsabile unico di progetto/Direttore Esecutivo del contratto di cui all'articolo 31, sono:

Fabio Zoccheddu e-mail: [fabiozoccheddu@agenziaaore.it](mailto:fabiozoccheddu@agenziaaore.it) Tel 333 4930193

Anna Rita Spada e-mail: [annaritaspada@agenziaaore.it](mailto:annaritaspada@agenziaaore.it) Tel 333 4930193

#### Art. 31

##### NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice degli appalti richiamando l'articolo 12 che richiama il codice civile.

#### Art. 32

##### INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI \*ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

L'Agenzia Laore Sardegna, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679, fornisce con la presente le informazioni relative al trattamento dei dati personali che verranno alla stessa forniti nell'ambito per la fornitura di boccette portacampioni, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera e) del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii precisando che il trattamento avverrà nel rispetto della normativa vigente, nonché degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia stessa.

**Titolare del trattamento**

## Servizio Laboratorio Analisi Latte

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna, P. Iva 03122560927, nella persona del legale rappresentante, Direttore generale pro tempore, con sede nella via Caprera, n. 8 – 09123 – Cagliari, i cui indirizzi di contatto sono:

- pec protocollo: [protocollo.agenzia.laore@pec.it](mailto:protocollo.agenzia.laore@pec.it) - centralino: +39 070.60261

### **Delegato del Titolare del trattamento**

Il soggetto a cui il Titolare ha delegato le proprie funzioni, così come risulta dalla Determinazione n. 3231 del 24.09.2025 (prot. 69834/25), nell'ambito del presente trattamento è il Direttore del Servizio laboratorio analisi del latte il quale può essere contattato al seguente indirizzo: - pec:

[protocollo.agenzia.laore@pec.it](mailto:protocollo.agenzia.laore@pec.it)

### **Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)**

Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) a cui rivolgersi per informazioni in materia di protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- e-mail: [rpd@agenzia.laore.it](mailto:rpd@agenzia.laore.it)

- pec: [rpd.agenzia.laore@pec.it](mailto:rpd.agenzia.laore@pec.it)

### **Tipologia di dati trattati**

Nell'ambito del presente trattamento, il Titolare tratta i seguenti dati:

**dati personali comuni** e, nello specifico. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di cellulare, numero di matricola, dati bancari, etc);

**dati relativi a condanne penali e reati**, secondo la disciplina prevista dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art 2-octies del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., rappresentati nello specifico da condanne penali definitive, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, verifiche antimafia in relazione al trattamento in oggetto;

### **Finalità e liceità del trattamento**

I dati personali forniti sono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità di seguito indicate, riconducibili all'ambito di competenza istituzionale dell'Agenzia Laore nell'ambito della fornitura e installazione 14 Servizio Laboratorio Analisi Latte di uno strumento stazione da lavoro automatica per dispensazioni campioni.

Tali trattamenti sono svolti in quanto necessari:

- Esecuzione di un contratto o misure precontrattuali, sulla base dell'art. 6, par. 1, lett. b) del Reg. 2016/679 e, per quanto attiene i dati personali relativi a condanne penali e reati, dell'art. 10 del Reg. 2016/679 e dall'art 2-octies del D. Lgs. 196/2003;

## Servizio Laboratorio Analisi Latte

- Effettuazione delle pubblicazioni in “Amministrazione trasparente” e nella sezione “bandi e gare”, in virtù degli obblighi posti in capo al Titolare, in particolare, dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013, sulla base dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Reg. 2016/679.

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali sopradescritte e/o per ottemperare a un obbligo normativo in capo al Titolare del trattamento.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l’Agenzia Laore Sardegna l’impossibilità di eseguire le prestazioni richieste e i compiti conseguenti per i quali tali dati sono necessari.

Qualora i dati debbano essere trattati, nei limiti sanciti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per finalità ulteriori rispetto a quelle ivi indicate, prima di avviare il relativo trattamento verranno fornite le informazioni in merito.

### **Verifiche sui dati, interessati coinvolti e dati ottenuti presso terzi**

L’Agenzia Laore Sardegna può procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nell’ambito della procedura di acquisizione della fornitura e installazione di uno strumento stazione da lavoro automatica per dispensazioni campioni, anche mediante consultazione della banca dati delle Camere di Commercio nonché mediante acquisizione di dati personali comuni e dati relativi a condanne penali e reati presso altri Enti pubblici e privati (in via esemplificativa: Prefetture, Ordini Professionali, Enti di istruzione e formazione, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Casse Edili competenti per territorio).

### **Modalità di trattamento e periodo di conservazione**

I dati personali sono trattati, a opera di soggetti autorizzati al trattamento e debitamente istruiti in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., secondo i principi di cui all’art. 5 del citato Regolamento, e vengono acquisiti e conservati con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I dati possono, inoltre, essere trattati da un soggetto esterno all’Agenzia Laore Sardegna se designato responsabile del trattamento ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 4, par. 1, n. 8) e 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali saranno trattati mediante le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, utilizzo, interconnessione, selezione, estrazione, utilizzo, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. Specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, Reg. (UE) 2016/679, sono adottate per tutelare le informazioni dall’alterazione, dispersione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’accesso illegittimo.

## Servizio Laboratorio Analisi Latte

I dati personali saranno conservati in banche dati digitali/archivi cartacei per il conseguimento delle finalità per le quali il Servizio Laboratorio Analisi Latte sono stati forniti e trattati e, pertanto, per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nonché per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento potrà essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

### **Ambito di comunicazione e diffusione**

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, pubblicazioni in "Amministrazione trasparente" e nella sezione "bandi e gare" concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture, in virtù degli obblighi posti in capo al Titolare dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e, altresì, possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali. I dati possono essere comunicati a soggetti che agiscono quali Responsabili del Trattamento designati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 28, Reg. 2016/679, nonché a soggetti pubblici o privati che li trattano in qualità di titolari autonomi ai sensi dell'art-2-ter del D. Lgs. 196/2003; pertanto, in funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, nonché alle competenti istituzioni dell'Unione Europea, all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

### **Ambiti particolari di trattamento**

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio appartenente all'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o pec del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione. Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per dar seguito a quanto richiesto e/o comunicato mediante i messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata suddetti.

### **Trasferimento dei dati personali**

Non è previsto il trasferimento dei dati personali né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea od organizzazioni internazionali. Laddove, tuttavia, dovesse sopraggiungere la necessità di trasferire i dati verso Paesi extraeuropei od organizzazioni internazionali, il Titolare del trattamento avrà cura di informare specificamente e tempestivamente gli interessati e di renderli edotti, in difetto di una decisione di adeguatezza ex art. 45, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/679, dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento ai sensi dell'articolo 46 del citato Regolamento.

Servizio Laboratorio Analisi Latte

## **Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione**

L'Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, par. 1 e 4, Reg. (UE) 2016/679.

## **Diritti dell'interessato**

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Reg. (UE) 2016/679 e nei modi e limiti previsti dalla normativa, e in particolare il diritto di: chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, chiedere e ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni di cui all'art. 15 del Reg. (UE) 2016/679; 16 Servizio Laboratorio Analisi Latte

a) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

b) ottenere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti ovvero la cancellazione degli stessi. (diritto all'oblio). Il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali non sarà applicabile se il trattamento si riveli necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

c) ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa;

e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;

f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto nei casi e nei limiti sanciti dall'art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679;

g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;

h. (se il trattamento è fondato sul consenso) revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, con facilità, senza impedimenti e senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso prestato prima della revoca;

i. proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati, nonché al RPD, agli indirizzi di contatto sopra menzionati, utilizzando il modulo di segnalazione/esercizio dei propri diritti raggiungibile al seguente link [Informativa per il trattamento dei dati personali - LAORE](#)

# Laore

Agenzia regionale  
pro s'isvilupu in agricultura  
Agenzia regionale  
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTÓNOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

Servizio Laboratorio Analisi Latte

La Direttrice del Servizio laboratorio

Marcella Ferralis

UO Gestione amministrativo contabile laboratorio

RUP MARIA BATTISTINA COCCO

Redattore: Fabio Zoccheddu

Verificatore: Maria Battistina Cocco